

COMUNE DI CAGLIARI		
SCHEMA DI CONVENZIONE		
PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA PRESSO I "NIDI D'INFANZIA", LE "SEZIONI PRIMAVERA" E LE "SEZIONI SPERIMENTALI-----		
L'anno duemilaventitré, il giorno _____ del mese di _____		
------(__/__/2023) -----		
in Cagliari, nella sede del Servizio Pubblica istruzione, Politiche giovanili -		
Ufficio Pubblica Istruzione, sito nel viale San Vincenzo 4, -----		
TRA		
La _____ Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione,		
Politiche giovanili la quale, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del		
D.Lgs.. 18 agosto 2000 n. 267, interviene al presente atto non in proprio		
bensì in nome e per conto del Comune di Cagliari, con sede nella via		
Roma	n. 145,	P. Iva
00147990923;-----		
E		
Il/La sig./sig.ra _____, nato/a a _____ il _____, ivi		
residente nella via _____ n. __, codice fiscale _____,		
la quale, nella sua qualità di _____, interviene al presente		
atto in rappresentanza della struttura "_____", con sede in		
_____, nella via _____ n° __, codice fiscale _____,		
autorizzazione n. _____ / numero pratica SUAPE		
_____ come risulta dalla dichiarazione sostitutiva		
di	certificazione	del _____, in
- 1 -		

atti.-----

PREMESSO che:

-con Determinazione della Dirigente del Servizio Pubblica istruzione,
Politiche giovanili n._____ esecutiva nei termini di legge,
sottoscritta dalle parti per integrale accettazione sebbene non
materialmente allegata, è stato approvato il presente schema di
convenzione.-----

Tutto ciò premesso le parti, convengono e stipulano quanto
segue:-----

Art. 1- Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
atto.-----

Art. 2 - Oggetto della convenzione

Il Comune si avvale, nell'ambito del proprio territorio e a favore dei
residenti, dell'attività delle strutture per la prima infanzia ai sensi degli
articoli 21 (Nidi d'infanzia), 23, comma 1 (sezioni primavera), 23, comma
4 (sezioni sperimentali) del "Regolamento di attuazione dell'articolo 43
della Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e
funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e
concertazione", approvato con Decreto del Presidente della Regione
Autonoma della Sardegna del 22 luglio 2008 n. 4 e della deliberazione
della Giunta Regionale n. 28/11 del 19 giugno 2009 e della deliberazione
delle G.R. n. 38/14 del 24.07.2018

L'attività, che avrà durata dal 4 Settembre 2023 al 31 Luglio 2024, sarà

organizzata nella fascia oraria 7,30 – 16.00 e dovrà rispondere ad	
esigenze di accoglienza, riposo, gioco, alimentazione e cura della	
persona.-----	

In ogni caso, il servizio è organizzato per venire incontro alle effettive	
esigenze delle famiglie, secondo criteri di flessibilità in particolare nel	
periodo dell'inserimento del minore.-----	
La struttura provvede alla completa fornitura di quanto necessario al	
regolare funzionamento del servizio (panni, sapone, scottex, salviette,	
acqua ecc.), senza ulteriori oneri a carico della famiglia a parte la retta di	
contribuzione.	
Art. 3 – Progetto pedagogico	
La struttura è responsabile del progetto pedagogico e del servizio	
oggetto della presente convenzione. La documentazione relativa al	
progetto pedagogico e organizzativo deve essere presentata al Servizio	
Pubblica Istruzione prima dell'avvio dell'anno educativo e comunque non	
oltre il 31.08.2023.	
La struttura si impegna affinché le attività programmate nel progetto	
pedagogico siano rese con continuità per il periodo preventivamente	
concordato e a dare immediata comunicazione al Comune - nella	
persona del/della dirigente responsabile - delle interruzioni che, per	
giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.	
Per le comunicazioni tra struttura e Amministrazione Comunale potrà	
essere utilizzata la mail istituzionale dedicata	
asilinido@comune.cagliari.it -----	
- 3 -	

Il Comune è tenuto a comunicare con immediatezza, al Responsabile nominato dalla struttura, ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché sulla validità della presente convenzione e ad avvisare preventivamente il Responsabile della Struttura di eventuali indicazioni/informazioni alle famiglie che incidano sul rapporto convenzionale o sul servizio -----

Art. 4 – Calendario

Il periodo di apertura minimo dell'asilo nido nell'arco dell'anno educativo 2023-2024 deve coincidere con il calendario concordato in sede di Coordinamento Pedagogico Territoriale del Comune di Cagliari istituito con Delibera di Giunta n. 132/2022.

Art. 5 – Servizio mensa

Il servizio mensa è assicurato dalla struttura. La tabella dietetica deve essere approvata dalla competente Azienda Sanitaria e devono essere garantite eventuali diete speciali. Con riferimento a queste ultime l'Amministrazione si farà carico della spesa aggiuntiva che verrà debitamente documentata dalla struttura.

Art. 6 – Ammissione minori

L'assegnazione dei bambini alle strutture è di competenza dell'Amministrazione Comunale che utilizzerà il seguente criterio:

- l'assegnazione dei posti dovrà essere fatta secondo le preferenze espresse dalle famiglie nella domanda di partecipazione al bando per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, fino al raggiungimento del numero massimo di posti convenzionati messi a disposizione dalle strutture e nel rispetto delle relative

capienze massime dichiarate;	
• qualora la somma delle preferenze espresse per una singola	
struttura dovesse superare il numero massimo di posti	
convenzionati messi a disposizione dalle stesse strutture, si	
procederà secondo l'ordine di graduatoria sulla base dei posti	
ancora disponibili nelle altre strutture;	
• le eventuali richieste eccedenti la predetta disponibilità dovranno	
essere temperate possibilmente in favore delle altre strutture	
aventi posti disponibili sempre secondo il criterio di soddisfare le	
preferenze degli utenti. Al fine di permettere una adeguata	
gestione dei posti disponibili, l'Amministrazione Comunale,	
comunicherà a ciascuna Struttura, con ogni consentito anticipo	
rispetto alla data del 4 Settembre 2023, il numero di richieste	
pervenute dalle famiglie che l'hanno indicata nell'ambito della	
prima e della seconda scelta;	
Le strutture potranno assegnare i posti rimasti disponibili e non coperti	
dall'Amministrazione entro la data del 1 Ottobre 2023 ai privati che ne	
faranno richiesta.	
Non esiste obbligo per l'Amministrazione Comunale nel caso in cui, per i	
posti messi a disposizione non vi siano richieste da parte dell'utenza e	
comunque l'assegnazione avverrà nei limiti delle risorse finanziarie	
disponibili. -----	
Il Comune darà comunicazione scritta dell'elenco dei minori assegnati	
alla Struttura con ogni consentito anticipo rispetto alla data del 4	
Settembre 2023. A ciascuna struttura verranno avviati i minori secondo	
- 5 -	

la fascia di età indicata all'atto della sottoscrizione della convenzione.	
Ai fini della presente convenzione la data di ammissione di ciascun	
bambino corrisponde al primo giorno di avvio del servizio a Settembre a	
seguito di assegnazione annuale del minore, o alla data di	
comunicazione alla Struttura del nominativo del minore nel caso di	
inserimento in corso d'anno.	
Per il mese di settembre – o nel diverso periodo di inserimento – durante	
il quale l'orario di frequenza di ciascun minore è programmato al fine di	
favorire il migliore adattamento del bambino e la possibilità del genitore	
di presenziare – verrà corrisposta alla struttura l'intera somma mensile.	

Verranno ammessi alla frequenza,	
prioritariamente:-----a) i minori inseriti nel	
precedente anno educativo e che non abbiano ancora compiuto i tre	
anni di età, purché residenti nel Comune di Cagliari;-----b) i minori i	
cui fratellini/le cui sorelline frequentino la stessa struttura.-----	
La struttura dovrà tenere costantemente aggiornato il registro delle	
presenze dei bambini ammessi e dovrà consegnare copia dello stesso	
all'Ufficio Asili Nido, unitamente alla presentazione delle	
fatture.-----	
La struttura darà comunicazione all'Ufficio Asili Nido entro il 15 giugno	
dei nominativi dei bambini frequentanti che hanno fatto richiesta del	
servizio per il mese di luglio. Compatibilmente con la disponibilità dei	
posti e solo nel mese di luglio, possono essere ammessi minori non	
frequentanti le strutture, purché ricadenti nella fascia d'età prevista per	
- 6 -	

le diverse tipologie di servizio e residenti nel Comune di Cagliari. Per tali minori è esclusa la riconferma in convenzione nel successivo anno educativo.-----

Art. 7 – Capienza massima e numero dei posti in convenzione

La struttura di mq _____ dotata di capienza massima pari a _____ posti, si impegna ad accogliere in convenzione n. _____ lattanti _____n. divezzi.

La struttura di mq _____ dotata di capienza massima pari a _____ posti, si impegna ad accogliere in convenzione n. _____ lattanti _____n. divezzi (da compilare in caso di doppia sede)

Art. 8 – Personale

La struttura garantisce che gli operatori, inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione, siano in possesso di uno dei titoli di studio previsti dalla L.R. N. 23/2005 e dall'art. 7 della deliberazione G.R. N° 28/11 del 16.06.2009 “Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia” e della deliberazione delle G.R n. 38/14 del 24.07.2018.-----

La stessa è tenuta a fornire, entro 30 giorni dall’inizio del servizio, l’elenco del personale impiegato per l’espletamento dello stesso, rispondente per quanto concerne il numero, i relativi profili e l’esperienza professionale a quanto previsto dalla succitata normativa.-----

Qualora il personale impiegato con mansioni educative per lo	
svolgimento del servizio, sia differente da quello presentato per	
l'autorizzazione al funzionamento della struttura, per ogni operatore la	
struttura dovrà trasmettere: -----	
- Titolo di studio;-----	
- titolo professionale;-----	
- curriculum professionale, con autocertificazione e allegata	
fotocopia del documento d'identità in corso di	
validità;-----	
- attestazione di idoneità fisica allo svolgimento del	
servizio.-----	
Al personale assunto e dipendente dalla Struttura dovrà essere applicato	
il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per	
la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle	
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più	
rappresentative sul piano nazionale. Nell'espletamento del servizio	
dovranno altresì essere osservate tutte le norme in materia di sicurezza	
e igiene dei luoghi di lavoro previsti nel D.Lgs. 81/2008.-----	
La Struttura dovrà predisporre il piano di gestione delle emergenze e di	
evacuazione e garantire la presenza di personale adeguatamente	
formato per la gestione delle emergenze (addetto antincendio e addetto	
primo	
soccorso).-----	
Il personale impiegato nel servizio	
deve:-----	

– attenersi ad un comportamento professionale, corretto, decoroso	
e rispettoso, sia nei confronti dei minori sia dei	
terzi;-----	
– garantire la riservatezza delle informazioni inerenti agli utenti e	
alle loro famiglie. -----	
– L'Amministrazione Comunale qualora, dal controllo di cui all'art.	
12 o da segnalazioni dell'utenza, dovesse rilevare che il	
comportamento del suddetto personale sia contrario alle regole	
del servizio potrà richiedere chiarimenti in merito, ai quali la	
Struttura dovrà rispondere entro 10 giorni dal ricevimento della	
contestazione.-----	
--	
In caso di reiterato comportamento scorretto da parte del personale	
preventivamente oggetto di segnalazione alla struttura a seguito	
segnalazione scritta e documentata da parte delle famiglie notificata	
dall'Amministrazione alle strutture potrà richiedere la sostituzione dello	
stesso nonché, nei casi più gravi da valutarsi con il parere della	
Commissione Paritetica di cui alla presente convenzione, l'applicazione	
delle penali o la risoluzione del contratto.-----	
Art. 9 - Sostituzione del personale	
La struttura dovrà, altresì, garantire l'immediata sostituzione del	
personale indicato nell'elenco di cui all'art. 5 che dovesse risultare	
assente dal servizio per qualsiasi motivo.	

Qualora la struttura sia costretta a sostituire nel corso dell'operatività	
- 9 -	

della convenzione alcune unità del personale educativo impegnato nel	
servizio, dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio Asili Nido e	
comunque non oltre 3 giorni lavorativi dalla sostituzione, con	
l'indicazione del nominativo del nuovo personale e con allegata la	
documentazione relativa alla qualifica professionale che dovrà essere	
uguale o equipollente rispetto a quella da	
sostituire.-----	
L'Amministrazione Comunale, ove ravvisi l'utilizzo da parte della	
Struttura di operatori non in possesso dei titoli di studio richiesti dalla	
legge per lo svolgimento del servizio, potrà negare l'autorizzazione alla	
sostituzione, entro cinque giorni dalla comunicazione di cui sopra. In tal	
caso l'Affidatario è tenuto a sostituire, entro cinque giorni dalla	
comunicazione di diniego dell'autorizzazione, il personale non idoneo. -	
Nel caso in cui la struttura perseveri in tale atteggiamento	
l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla revoca	
dell'autorizzazione al funzionamento, oltre all'applicazione delle penali	
previste all'art. 13 e, nei casi più gravi, potrà procedere alla risoluzione	
del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il diritto	
dell'Amministrazione comunale al risarcimento dei danni.	

Art. 10 - Sede di svolgimento del servizio	
La struttura destinerà, per lo svolgimento delle attività, i mezzi e i locali	
conformi agli standard indicati nel progetto presentato. In ogni caso i	
locali devono essere conformi alle disposizioni di cui alla L.R. N. 23/2005	
e successivi atti attuativi.-----	
- 10 -	

Art. 11 – Assicurazioni

La struttura ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione dei bambini e degli operatori inseriti nelle attività, contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. ----

Relativamente agli infortuni il massimale per il rischio morte/invalidità permanente non dovrà essere inferiore a € 200.000,00.-----

La Struttura sarà responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni, di qualsiasi natura, che potessero derivare da persone o cose a causa della realizzazione dell'iniziativa e si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione, domanda, o altro, che possa derivare direttamente o indirettamente dalla gestione del servizio in parola, per utenti e terzi. Per tutti i rischi sopra esposti la struttura dovrà provvedere alla stipula di idonea assicurazione per la responsabilità civile verso utenti e terzi, con massimali non inferiori a:-----

- € 3.000.000,00 a sinistro per danni alle persone, per morte e invalidità permanente;-----

- € 500.000,00 a sinistro per danni alle cose.-----

Qualora l'Assicurazione non differenzi i massimali, l'importo di € 3.000.000,00 dovrà essere riferito anche per danni alle cose. Copia della relativa polizza dovrà essere consegnata all'Ufficio Asili Nido dell'Amministrazione comunale prima dell'avvio del

servizio.-----

Art. 12 – Corrispettivi e quote contribuzione utenza

Per il periodo settembre 2023–luglio 2024, la somma massima del corrispettivo mensile erogabile alla struttura convenzionata, per ciascun posto ricoperto è quella stabilita dalla determinazione dirigenziale che approva il bando pubblico per l'accesso ai servizi per la prima infanzia per l'anno educativo 2023/2024-----

Il genitore verserà direttamente e anticipatamente alla struttura ,entro i termini da essa fissati, la retta a proprio carico nella misura stabilita dalla delibera della Giunta Comunale che approva le tariffe.

La differenza tra l'importo versato dall'utenza a titolo di compartecipazione e il corrispettivo mensile massimo di € 615,00 oltre IVA se dovuta, per ciascun posto ricoperto, sarà versata dall'Amministrazione comunale. -----

Per i nuovi inserimenti, la quota mensile di contribuzione pro-capite a carico dell'utenza, sarà ridotta di 1/3 per il primo mese di inserimento e versata interamente dai mesi successivi qualora i bambini frequentino per quella mensilità meno del 60% dei giorni lavorativi previsti in quel mese.

La struttura provvede a riscuotere, a propria cura, rischio e spese le quote di compartecipazione al costo del servizio da parte degli utenti e a dare comunicazione delle quote di compartecipazione eventualmente non versate dagli utenti all'Amministrazione Comunale. In caso di interruzione della frequenza e/o di interruzione della corresponsione della retta, la Struttura solleciterà le famiglie interessate e, in mancanza

di comunicazione di dimissioni da parte di queste ultime, potrà chiedere	
al Comune di formalizzare l'esclusione dal beneficio .	
Il mancato versamento di una quota da parte delle famiglie, reiterato	
per 10 giorni oltre la scadenza, comporterà la sospensione della	
frequenza fino all'effettuazione del versamento. La Struttura darà	
comunicazione del provvedimento di sospensione all'Amministrazione	
Comunale e alla famiglia con una settimana di anticipo rispetto alla	
suddetta scadenza.	
Il Comune verserà il 60% del corrispettivo mensile pro capite, quale	
rimborso delle spese fisse (gestione e personale) sostenute dalla	
Struttura solo nei seguenti casi: -----	
- assenza dei minori, per giustificato motivo adeguatamente	
documentato, che si protragga per oltre 30 giorni consecutivi. In	
tale ipotesi, il genitore può, previa istanza, essere autorizzato dal	
dirigente del Servizio al pagamento della quota di contribuzione	
ridotta nella misura del 50%, con esclusione delle rette	
minime.-----	
Art. 13 – Ulteriori obblighi della Struttura	
La struttura darà comunicazione scritta della data di ammissione e di	
dimissione di ciascun minore. Qualora le assenze dei minori si	
protraggano per oltre trenta giorni consecutivi o la famiglia del minore	
comunichi per iscritto la volontà di interrompere la frequenza, la	
struttura darà immediata comunicazione scritta all'Amministrazione al	
fine di verificare la documentazione giustificativa per l'eventuale	
- 13 -	

mantenimento del posto, o procedere, laddove vi sia richiesta, alla sostituzione dello stesso.

Art. 14 – Pagamento fatture

L'erogazione del corrispettivo, avverrà con cadenza mensile, con le modalità previste nel Regolamento di Contabilità comunale, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica mensile e della documentazione che attesti la regolarità della prestazione svolta.

Unitamente alla fattura dovrà essere inviata, infatti, un'attestazione sull'attività svolta nel corso del mese conseguente alla realizzazione del progetto pedagogico, il prospetto riepilogativo delle presenze dei minori inseriti, con indicazione per ciascun minore, della retta a carico dell'utente, nonché copia del registro delle presenze. Tale documentazione dovrà essere debitamente timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante della struttura e dal responsabile del servizio educativo. -----

L'ultima rata dell'anno educativo verrà erogata a conguaglio di quanto effettivamente dovuto per l'intero anno educativo, a seguito della presentazione della seguente documentazione, che dovrà pervenire entro e non oltre due mesi dalla fine dell'anno educativo (30 settembre):

- apposita fattura elettronica; -----

- dichiarazione resa, ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dal legale rappresentante della struttura, attestante che le somme introitate nel corso dell'anno educativo, comprensive sia delle rette a carico dei genitori, sia delle somme liquidate

dall'Amministrazione comunale, sono state utilizzate esclusivamente ed interamente per la gestione delle attività di cui alla presente convenzione. Nel rendiconto dovranno essere riportate nel dettaglio le spese sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione. Le spese ammissibili, rapportate al numero dei minori inseriti in convenzione, sono quelle riferite alla gestione del servizio quali: personale educativo, di assistenza, ausiliario, amministrativo, pasti, materiale didattico, materiale igienico sanitario per la cura dei bimbi (es. pannolini, creme, guanti monouso, saponi ecc.), per le assicurazioni dei bambini e del personale, per le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. Le spese generali saranno ammesse nella misura massima del 10% del totale delle spese ammissibili; qualora l'importo complessivo delle spese rendicontate e ammissibili sia inferiore alle somme effettivamente incassate dalla struttura, la liquidazione della somma dovuta a titolo di conguaglio sarà ridotta in misura proporzionale alla differenza tra quanto incassato e quanto effettivamente speso e giustificato.

Qualora negli stessi locali vengano erogati anche altri servizi, diversi da quello di cui alla presente convenzione, questi si intendono autorizzati nel rispetto della normativa sopra richiamata (L.R. N. 23/2005, deliberazione G.R. N° 28/11 del 16.06.2009 "Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia" e deliberazione della G.R n. 38/14 del 24.07.2018). Le eventuali spese sostenute per attività/beni comuni ai vari servizi, qualora fossero variabili rispetto ai servizi erogati, dovranno essere opportunamente

ripartite tra questi, utilizzando appropriati parametri di riparto del costo	
dei diversi servizi (n° minori frequentanti, ore lavoro, locali utilizzati, etc).	
L'Amministrazione comunale potrà richiedere eventuale	
documentazione integrativa e/o giustificativa delle spese indicate nel	
rendiconto e in ogni caso potrà richiedere, a titolo di verifica e controllo,	
la presentazione delle pezze giustificative delle spese indicate nel	
rendiconto;-----	
- relazione dettagliata su tutte le attività didattiche ed educative, svolte	
durante la vigenza della convenzione e delle attività svolte globalmente	
dalla Struttura.-----	
Art 15 Commissione paritetica	
Il Comune istituisce, ai fini di una migliore qualità del servizio e di una	
effettiva integrazione tra l'Amministrazione e le Strutture convenzionate,	
una commissione con il compito di verificare i risultati del servizio,	
l'applicazione della presente convenzione e garantire l'opportuno	
scambio di informazioni, valutazioni e proposte in vista della crescita	
qualitativa del servizio.	
La Commissione che si riunirà almeno due volte all'anno e comunque nel	
periodo precedente la stipula delle convenzioni, sarà formata da:	
- l'Assessore competente	
- due rappresentanti dell'Amministrazione Comunale	
- un rappresentante per ciascuno degli organismi di	
Rappresentanza delle Strutture convenzionate.	
Sarà altresì compito della Commissione, che potrà avvalersi di ulteriori	
apporti tecnici indicati dal Comune e dalle Organizzazioni di	
- 16 -	

rappresentanza, elaborare linee di ampliamento dell'offerta educativa e di crescita qualitativa del servizio da proporre alle Strutture perché possano essere recepite nei progetti pedagogici da presentarsi in sede di stipula della convenzione.

Art. 16 – Controlli e monitoraggio

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di operare, a mezzo di personale qualificato e responsabile, gli opportuni controlli sulla corretta applicazione della convenzione e sullo svolgimento delle attività e dei progetti educativi comunicati all'Amministrazione per il tramite delle risorse specialistiche a disposizione della stessa. In particolare, potranno essere disposti controlli anche a campione sul corretto rispetto delle prescrizioni contenute nella Delibera G.R n. 28/11 del 19/06/2009, con particolare riferimento alle prescrizioni indicate nella sezione 1, punto 1.1 e 1.2 come aggiornati dalla Delibera G.R. 38/14 del 24.07.2018-----

A tal fine la struttura è tenuta a fornire le informazioni richieste, nonché a consentire l'accesso nei locali in cui si svolge l'attività, agli incaricati di questa Amministrazione al fine di monitorare e valutare la realizzazione del progetto pedagogico e l'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione.-----

Qualora, dal controllo di cui al comma precedente, o dietro segnalazione degli utenti, il servizio dovesse risultare non conforme a quello che la struttura è contrattualmente tenuta a rendere, anche in base al progetto pedagogico presentato, dette inadempienze e/o disservizi, saranno contestate alla struttura stessa, con invito a rimuoverle immediatamente ed a presentare, entro il termine massimo di 7 giorni, le proprie

giustificazioni al riguardo. Nel caso che la Struttura non ottemperi a detto invito entro il termine fissato, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o servizi contestati, verrà applicata una detrazione di corrispettivo, a titolo di penale, pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento.-----

Il Comune effettuerà nei confronti della struttura apposite verifiche miranti ad accertare la rispondenza della realtà aziendale all'impegno dichiarato. Tali verifiche saranno effettuate presso la sede in cui si svolge il servizio e saranno condotte tramite ispezioni documentali, interviste ai dipendenti, controllo dei dispositivi di sicurezza, ecc.-----

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'affidamento o di comminare la risoluzione del contratto qualora siano riscontrate irregolarità non sanate entro il termine concesso dall'Amministrazione medesima o la struttura rifiuti di sottoporsi a verifica.-----

Art. 17 - Penali

L'inottemperanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione darà luogo all'applicazione di penalità quantificate come di seguito:-----

a) si applicherà una penale pari a € 5.000 in caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali riguardanti il proprio personale, che determinerà, inoltre, l'immediata segnalazione delle irregolarità riscontrate all'Ispettorato del Lavoro per i provvedimenti di competenza;-

B) si applicherà una penale pari a € 1.000,00 nei seguenti casi:	

- sostituzione di personale operante nei servizi con altro operatore che non sia in possesso di pari o superiori requisiti professionali; -----	
- mancata comunicazione di sostituzioni del personale;	
- mancata comunicazione delle assenze dei minori che si protraggano oltre i trenta giorni consecutivi; -----	
- mancata comunicazione della data di dimissione di un minore;	
-mancata presentazione del progetto pedagogico;	
-accertato mancato rispetto delle prescrizioni stabilite dalla deliberazione G.R. Delibera G.R n.28/11 del 19/06/2009 come aggiornati dalla Delibera G.R. 38/14 del 24.07.2018.	
Per ogni ulteriore violazione non prevista ai punti precedenti, comprese le violazioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cagliari e/o del Protocollo di legalità degli appalti pubblici del Comune di Cagliari, salvo che le violazioni non comportino la risoluzione del contratto.--	
L'importo delle penali applicate verrà detratto dalla prima liquidazione utile dei compensi. -----	
Al fine dell'applicazione delle penali di cui ai punti a) e b)	
l'Amministrazione Comunale è tenuta a segnalare l'inadempienza rilevata mediante contestazione scritta, alla quale la struttura dovrà dare giustificazione scritta entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della	
- 19 -	

stessa. La controdeduzione scritta interrompe il termine.	

Qualora detta giustificazione risultasse non soddisfacente	
l'Amministrazione provvederà all'applicazione delle suddette penali -----	
La struttura dovrà inoltre provvedere al rimborso delle spese che il	
Comune dovesse sostenere in conseguenza del mancato rispetto degli	
obblighi contrattuali. -----	
Art. 18- Risoluzione del contratto	
Il verificarsi di gravi inadempienze darà luogo alla risoluzione del	
contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il diritto	
dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dei danni.	
L'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione di diritto del	
contratto nei casi di seguito elencati: -----	
- mancata assunzione del servizio alla data stabilita; -----	
- prestazioni rese da personale senza regolare rapporto di lavoro o non	
assicurato; -----	
- subappalto, in tutto o in parte, dei servizi oggetto del presente appalto	
reiterato mancato rispetto delle prescrizioni stabilite dalla deliberazione	
G.R. Delibera G.R n.28/11 del 19/06/2009 come aggiornati dalla Delibera	
G.R. 38/14 del 24.07.2018-----	
- frode; -----	
- sopravvenute cause ostative o di esclusione legate alla legislazione	
antimafia; -----	
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un	
reato contro la pubblica amministrazione;	
- 20 -	

- fallimento del soggetto affidatario o sottoposizione dello stesso a	
procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento dei	
servizi, salvo il recupero dei maggiori danni sulle polizze assicurative; ----	
- per reati accertati di cui all'art. 108 del D.Lgs.. 50/2016.-----	
Fatte salve le altre tutele previste dalla legge, la Struttura potrà risolvere	
la presente convenzione, previa diffida di almeno 30 giorni, per provata e	
ripetuta inadempienza, da parte del Comune, di impegni previsti nella	
presente convenzione.	
Art. 19 - Durata della convenzione	
La presente convenzione ha validità solo per l'anno educativo	
2023/2024. È escluso il tacito rinnovo della	
convenzione.-----	
Art. 20 - Controversie	
Le controversie insorte nella interpretazione e nell'esecuzione della	
convenzione si risolveranno con procedura arbitrale ai sensi dell'art. 810	
del c.p.c.-----	
Art. 21 - Norme di rinvio	
Per tutto quanto non espressamente regolato nella presente	
convenzione operano le norme del codice civile e la normativa vigente in	
materia.-----	
Art. 22 - Risoluzione e recesso	
In tema di risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt.	
108 e 109 del D.Lgs.. 50/2016-----	
Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari	
- 21 -	

Ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n° 136 del 13 agosto 2010, la Struttura assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti relativi al presente contratto) devono essere registrati sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, indicato dalla Struttura, insieme ai nomi delle persone delegate ad operare sul conto corrente suddetto.-----

La Struttura si obbliga a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi, fermo restando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto.-----

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

La struttura dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali e in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 come recepito dal D.Lgs 10.08.2018, n.101.

A tal fine comunicherà all'Amministrazione Comunale il nominativo del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali. -----

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 informa la Struttura che i dati contenuti nel presente contratto vengono trattati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. A tal fine, il rappresentante della stessa dichiara di aver ricevuto l'informativa

ex	art.	13	del	medesimo	
regolamento.-----					
Art. 25 - Riservatezza					
La Struttura nella persona del rappresentante legale presta l'attività con					
correttezza e buona fede e si obbliga a mantenere riservati i dati e le					
informazioni dei quali venga in possesso e comunque a conoscenza					
nell'espletamento				della	
prestazione.-----					
Il rappresentante legale è comunque obbligato a non divulgarli in alcun					
modo ed in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a					
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per					
l'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal Codice per la					
protezione dei dati personali.-----					
Il rappresentante è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di					
segretezza anzidetti, da parte dei propri dipendenti, consulenti e					
collaboratori.-----					
L'eventuale accertamento della divulgazione dei dati di cui al precedente					
capoverso comporta la facoltà del Comune di risolvere il presente					
contratto senza alcun preavviso, fatto salvo il risarcimento dei danni che					
dovessero derivare all'Ente.-----					
Art. 26 - Divieto a contrarre					
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo					
2001, n.165, il rappresentante della Struttura dichiara di non aver					
concluso contratti di lavoro, autonomo o subordinato, ovvero contratti					
aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti pubblici che,					
- 23 -					

nel triennio antecedente alla cessazione del relativo rapporto di pubblico	
impiego, abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o	
negoziali per conto delle pubbliche	
amministrazioni.-----	
Le parti convengono che, in caso di violazione del divieto posto dalla	
norma sopra richiamata, sono nulli sia il presente contratto, sia l'incarico	
conferito e, nei confronti del rappresentante della Struttura che l'ha	
concluso o conferito, è fatto divieto di contrattare con le pubbliche	
amministrazioni per i successivi tre anni.-----	
Art. 27 - Protocollo di legalità e Codice di Comportamento	
Il rappresentante della Struttura si impegna a rispettare e a far rispettare	
dal proprio personale e dai propri collaboratori gli obblighi contenuti nel	
Protocollo di legalità degli appalti pubblici del Comune di Cagliari e nel	
codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cagliari,	
approvato con deliberazione di Giunta n. 86 del 21 luglio 2015, dei quali	
dichiara di aver ricevuto	
copia.-----	
La violazione degli obblighi derivanti dai suddetti documenti potrà	
comportare la risoluzione della presente	
convenzione.-----	
Art. 28 - Spese contrattuali	
Sono a carico della Struttura tutte le spese della presente convenzione e	
tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, ivi compresi quelli	
tributari.-----	
Le parti danno atto che la presente convenzione viene stipulata	
- 24 -	

conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs.
50/2016.

Letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale, la
cui validità è contestualmente verificata, come segue:

- Sig. _____ per la _____, con firma
autografa dell'atto cartaceo, acquisita digitalmente mediante
scannerizzazione;-----

- _____Dirigente del Comune di Cagliari, con firma digitale
rilasciata da Infocert, accertata mediante _____con validità dal
_____ al _____-----